



COMUNE DI LOZIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Cappellini, 9 - CAP 25040

Tel. (0364) 494010 - Fax (0364) 495000

Codice Fiscale 01 127 210 175 - Partita IVA 00 603 590 985

e-mail: uff.ragioneria@comune.lozio.bs.it / info@comune.lozio.bs.it

pec: protocollo@pec.comune.lozio.bs.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFHTRF

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PARTE ECONOMICA ANNO 2016

Il giorno 09 dicembre 2016 alle ore 15.30 presso la sede del Comune di Lozio si è riunita la delegazione trattante costituita ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale 22.1.2004.

Per la parte pubblica rappresentata da: Avv. Luigi Fadda - Segretario Comunale

Per la parte sindacale rappresentata da: Fabio Baffelli - RSU

OO.SS. Giorgio Cotti Cometti - FP CGIL

Nel CCDI devono essere riportati:

- Delibera di Giunta di autorizzazione al Presidente delegazione parte pubblica alla stipula CCDI, delibera di Giunta n. 30 del 09.09.2016;
- Determina dirigenziale per le risorse in parte stabile n. 43UR del 28.05.2016;
- Delibera di Giunta per risorse in parte variabile n. 18 del 28.05.2016;
- Parere positivo Collegio revisori dei Conti (oppure devono essere trascorsi 15 gg. senza rilievi da data trasmissione ipotesi CCDI a Collegio);
- Delibera di Giunta di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, delibera di Giunta n. 46 del 25.11.2016;

Richiamati i CCNL in vigore per il comparto Regioni e Autonomie Locali personale non dirigente;

Preso atto:

- che le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile;
- che in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o

del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva;

le parti stipulano la presente ipotesi di CCDI come di seguito riportata.

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale che nel corso del periodo di riferimento abbiano svolto almeno n. 180 giorni di servizio calcolati come da calendario, dipendente del Comune di Lozio e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a quanto sopra specificato si applicano gli istituti del salario accessorio obbligatori in relazione alla prestazione effettuata.

Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.

Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia per l'intero anno 2016.

La sua durata è fissata in anni tre salvo:

- modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;
- la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
- la volontà delle parti di rivederne le condizioni.

Art. 2 - Interpretazione autentica delle clausole controverse

Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

Art. 3 - Sottoscrizione e efficacia CCDI

Il presente CCDI viene sottoscritto :

- dai soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi art. 10, comma 2, CCNL 1.4.99;
- dal Presidente la delegazione di parte pubblica.

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è immediatamente efficace dalla data della sua sottoscrizione definitiva.

Art. 4 - Qualità del lavoro, innovazione degli assetti organizzativi e partecipazione dei dipendenti

In relazione agli obiettivi di contemperare l'incremento e/o il mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati alla collettività con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale, si conviene che nei casi in cui si debba procedere ad innovazioni organizzative e tecnologiche, a modificazioni procedurali o della distribuzione ed utilizzazione del personale, ad attivazione o ristrutturazione dei servizi, a cambiamenti delle dotazioni strutturali e delle sedi di lavoro, ivi compreso il trasferimento di funzioni e servizi a nuove forme organizzative quali ad esempio le Unioni dei Comuni o anche dipendenti da una riforma degli assetti istituzionali o in conseguenza di esternalizzazione di servizi pubblici, l'amministrazione fornisce adeguata informazione preventiva, convocando in tempi brevi la delegazione sindacale sulle relative implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti.

In ogni caso, periodicamente, viene svolto un incontro per valutare l'insieme delle problematiche inerenti alla materia e le previsioni d'intervento.

TITOLO II - Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Art. 5 - Fondo di cui all'art. 31 - CCNL 22.1.2004

Il fondo viene costituito dall'Amministrazione:

- dalle risorse decentrate stabili quantificate con determina dirigenziale n. 43UR del 28.05.2016;
- dalle risorse decentrate variabili quantificate con Delibera di Giunta n. 18 del 28.05.2016.

Le parti concordano sulla corretta costituzione del fondo.

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2016 risulta così costituito:

RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2016			
<i><u>CONTRATTO</u></i>	<i><u>DESCRIZIONE</u></i>		<i><u>IMPORTO IN EURO</u></i>
<u>C.C.N.L. 1/4/1999</u>	Art. 14 comma 4 – riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anni 2004 – 2009 (€ 61,97 annui)		€ 433,78
	Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2:		€ 1.652,66
	ex lett. b) fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio	€ 700,00	
	ex lett. c) e d) fondi per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità e per la qualità della prestazione individuale		
	ex lett. e) fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi	€ 952,66	
	ex lett. a) fondo per la remunerazione del lavoro straordinario <i>per la parte destinata al fondo per il personale incaricato della posizione organizzativa</i>		
	Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio		
	Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'istituto del l.e.d.		
	Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52 del monte salari dell'anno 1997		€ 214,60
	Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti dall'1/1/2006		
<u>C.C.N.L. 5/10/2001</u>	Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999		€ 2.017,20
	Art. 4 comma 2 r.i.a. e assegni ad personam da acquisire al fondo e relativa al personale cessato a far data dal 1° gennaio 2004		€ 55,32
<u>C.C.N.L. 22/1/2004</u>	Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001 pari ad € 77.091,00		€ 477,96
	Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001 pari ad € 77.091,00 (spesa per il personale inferiore al 39% delle entrate correnti)		€ 385,46
<u>C.C.N.L. 9/5/2006</u>	Art. 4 -comma 1 - incremento 0,50% del monte salari anno 2003 per rapporto spesa del personale/entrate correnti int. al 39%		€ 242,81
<u>C.C.N.L. 11/4/2008</u>	Art. 8 comma 2 incremento dello 0,60% del monte salari anno 2005 pari ad € 63.988,00 (spesa per il personale inferiore al 39% delle entrate correnti)		€ 383,93
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI			€ 5.863,72

Risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3 dello stesso CCNL, così composte:

RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2016			
<u>CONTRATTO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>		<u>IMPORTO IN EURO</u>
<u>C.C.N.L.</u> <u>1/4/1999</u>	Art. 15 comma 1 – lettera d) (sostituito dall'art. 4 comma 4 CCNL 5/10/2001) somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997: <i>Economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati</i>		
	Art. 43 comma 4 – le amministrazioni individuano le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente e l'ammontare del contributo richiesto		
	Art. 43 comma 5 – i titolari di centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio		
	Art. 15 comma 1 – lettera l) economie derivanti da trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time ai sensi e nei limiti dell'art. 1 – comma 57 e seguenti L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni		
	Art. 15 comma 1 – lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 5/10/2001 risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale - art. 92 D.Lgs. 163/2006: incentivo ufficio tecnico - art. 59 comma 1 – lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzata al recupero dell'evasione ICI - compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell'ISTAT		
	Art. 15 comma 1 – lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo anno 2003		
	Art. 15 comma 2 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare le somme del fondo sino all'1,2% massimo su base annua del monte salari del personale riferito all'anno 1997		€ 495,23
	Art. 15 comma 4 risparmi di gestione e risorse aggiuntive previo accertamento dei servizi di controllo interno		
	Art. 15 – comma 5 – risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio (non per incremento stabile delle dotazioni organiche)		€ 1.300,00
<u>C.C.N.L.</u> <u>14/9/2000</u>	Art. 17 – comma 5 – le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo. Economie derivanti dall'anno 2011		
	Art. 54 quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finalizzata al finanziamento di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori		
CCNL 11/04/2008	Art. 8 -comma 3 - incremento max 0,90% del monte salari anno 2005 per rapporto spesa del personale/entrate correnti inferiore al 25% (a valere per il solo anno 2008 - € 575,89)		
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI			€ 1.795,23

TITOLO III - Utilizzo delle risorse stabili

Le parti convengono di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti articoli.

Dal fondo delle risorse del fondo delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività così costituito vengono detratte le seguenti risorse:

- Indennità di comparto per la quota a carico fondo
- Progressioni orizzontali relativamente al personale in servizio
- Posizioni Organizzative (negli enti ove è presente la dirigenza)
- Indennità personale educativo
- Indennità particolari responsabilità
- Indennità rischio e disagio
- Indennità per maneggio valori
- Indennità di turno
- Somme per reinquadramenti CCNL 31.3.1999

Art. 6 - Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.1.2004. Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico, dall'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Eguale non sono da imputare al fondo in parola le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro.

Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 grava sul fondo in parola il costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.

Per l'anno 2016 le quote mensili dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono pari a:

Dipendent e	Cat.	Incrementi valori mensili indennità di comparto decorr. 1/1/2003 Tab. D Col.(2)	indennità di comparto dall'1/1/2009 al 31/12/2009 Tab. D Col. (2) <i>x 12 mensilità x n. dipendenti</i>	Incrementi valori mensili indennità di comparto decorr. 1/1/2004 Tab. D Col. (3)	indennità di comparto dall'1/1/2009 al 31/12/2009 Tab. D Col. (2) <i>x 12 mensilità x n. dipendenti</i>
n. 2	C	€ 7,01	€ 168,24	€ 34,45	€ 826,80
n. 1	B	€ 6,00	€ 72,00	€ 29,58	€ 354,96
Totali		€	240,24	€	1.181,76

per un totale annuo complessivo di euro **1.422,00**

Art. 7 - Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali

Parte delle risorse stabili sono altresì destinate al finanziamento delle progressioni economiche all'interno della categoria. Secondo la disciplina dell'art. 34 del CCNL 22.1.2004 gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che beneficia della progressione economica orizzontale, di cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2 e sono calcolati su

base annua comprendendo anche la quota della tredicesima mensilità. Inoltre, dalla data di decorrenza dei predetti maggiori compensi, le risorse decentrate aventi carattere di certezza vengono stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti.

La progressione economica orizzontale, secondo le valutazioni effettuate dal Segretario comunale si realizza in base al sotto riportato schema:

Dipendente	Gemmi N.	Gemmi N.
<i>Categoria</i>	C	C
<i>Profilo professionale</i>	C1	C2
<i>Trattam. tabellare in vigore dall'1.1.2009</i>	19.454,15	19.917,86
<i>Progressione orizzontale al profilo professionale:</i>	Decorrenza 01/01/2009 C2 19.917,86	Decorrenza 01/01/2015 C3 20.472,60
<i>Maggiori retribuzioni tabellari annue</i>	463,71	554,74
<i>+ rateo di 13° mensilità</i>	38,64	46,25
<i>Totale aumenti retributivi annui lordi</i>	502,35	600,99

per un totale annuo complessivo a regime di **€ 1.103,34**.

Art. 8 - Utilizzo delle risorse stabili per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate

L'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale della categoria B e C è compensata, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera e), del CCNL 1.4.1999, con una parte di risorse stabili pari ad € 750,00.

Le particolari condizioni di disagio lavorativo si ravvisano:

a) nella disponibilità a rientrare in servizio per l'espletamento di servizi essenziali quali si registrano in caso di morte e connessi servizi cimiteriali (tumulazione, inumazione, ecc.), per servizi non prevedibili, inderogabili o d'urgenza e comunque in ogni altro caso qualora richiesti e autorizzati dal competente responsabile di servizio.

Il compenso è fissato in € 12,00 per ogni chiamata in servizio al di fuori dell'orario di lavoro nelle giornate dal lunedì al sabato, mentre per i rientri nei giorni di sabato pomeriggio e domenica, il compenso è di € 18,00.

Il compenso è fissato invece in € 40,00 per ogni rientro nelle giornate di Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto; per ogni chiamata in servizio di personale in ferie il compenso è concordemente stabilito in € 25,00.

b) nella "pronta disponibilità dell'intervento neve" che il dipendente di cat. B garantisce per un presumibile periodo di quattro mesi (da dicembre a marzo); il compenso, fissato nella misura massima di € 350,00, dovrà essere corrisposto in ragione di € 87,50 per ogni mese in cui è garantita la pronta disponibilità ad intervenire;

Si destinano in occasione di stagioni invernali caratterizzate da abbondanti nevicate, in cui si registrano particolari condizioni di disagio lavorativo, ulteriori € 100,00 di risorse stabili da attribuirsi in relazione ad una maggiore presenza in servizio del dipendente di cat. B, addetto ai servizi manutentivi e di sicurezza viaria.

La disponibilità a rientrare per le ragioni di servizio suesposte è compensata in luogo della reperibilità che risulta impossibile gestire ed organizzare per un Comune delle dimensioni di Lozio; resta inteso che le ore di lavoro straordinario prestate andranno conteggiate e remunerate oltre al compenso in argomento che verrà erogato a consuntivo.

Le somme non utilizzate con riferimento a detta finalità sono portate in aumento delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

Art. 9 - Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di responsabilità di particolari categorie di lavoratori

Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità nella misura massima di €. 300,00 annui lordi.

Per la corresponsione ed applicazione di detta indennità valgono gli stessi criteri generali in caso di: riduzione per rapporto di lavoro a tempo parziale, esclusione, unicità, continuità, fissità e ricorrenza.

La predetta indennità, istituita con decorrenza 01.01.2004 per l'ufficiale di stato civile, anagrafe, elettorale, nonché responsabile di attività inerenti la protezione civile, potrà essere erogata con cadenza mensile, unitamente allo stipendio, solo dopo la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato.

Descrizione della specifica responsabilità	Indennità mensile lorda
Ufficiale di stato civile, anagrafe, elettorale e responsabile di attività inerenti la protezione civile	€ 0,00

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Tipologia di responsabilità	n. dipendenti interessati	Somma prevista
Ufficiale di stato civile e anagrafe, ufficiale elettorale e responsabile di attività inerenti la protezione civile	1	€ 0,00
TOTALE		€ 0,00

L'indennità di cui all'art. 17 del CCNL 1.4.1999 è collegata a tutte le posizioni di lavoro che, nell'ambito delle categorie B, C e D comportano l'assunzione di specifiche responsabilità di struttura (servizio e/o ufficio) e/o procedimento amministrativo o di analoghi processi organizzativi in altri ambiti, quali progetti o sub progetti, nonché specifiche responsabilità collegate al settore funzionale di appartenenza che valorizzino la professionalità dei dipendenti per garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'erogazione dei servizi.

Per la figura del responsabile del procedimento con compiti di istruttoria ed esame delle pratiche straordinarie e a carattere non ricorrente, se formalmente attribuiti, inerenti gli uffici anagrafe e stato civile, agli adempimenti elettorali ed alle connesse operazioni; in particolare, in tali ambiti, per compensare l'esercizio di detti compiti che comportano specifiche responsabilità è prevista, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera f), del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, la corresponsione di una indennità lorda annua di € 800,00.

Per la figura del responsabile del procedimento con compiti di istruttoria ed esame delle varie pratiche straordinarie e a carattere non ricorrente, se formalmente attribuiti, inerenti gli uffici ragioneria, segreteria e tributi ed alle connesse operazioni; in particolare, in tali ambiti, per compensare l'esercizio di detti compiti che comportano specifiche responsabilità è prevista, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera f), del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, la corresponsione di una indennità lorda annua di € 600,00.

Art. 10 - Disciplina delle progressioni economiche orizzontali nell'ambito della categoria

Il presente articolo, approvato con il Contratto Collettivo Decentrato - parte normativa anni 2015-2017 sottoscritto in data 04.12.2015, disciplina l'istituto della progressione orizzontale per gli anni 2015-2016-2017.

La disciplina contrattuale delle progressioni orizzontali nell'ambito della categoria prevede che:

- *la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:*
 - *per la categoria A dalla posizione A1 alla A5;*
 - *per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 alla B7;*
 - *per la categoria C dalla posizione C1 alla C5;*
 - *per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 alla D6;*
- *il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato dai contratti collettivi vigenti nel tempo;*
- *con l'art. 34, comma 5, del CCNL 22.01.2004 non trova più applicazione la disciplina relativa al costo medio ponderato di ciascun percorso economico;*
- *la progressione economica orizzontale si realizza nel rispetto degli specifici criteri analiticamente dettagliati dall'art. 5 del CCNL del 31.03.1999 per ogni categoria del personale e in particolare:*
 - *per le selezioni relative alla categoria A e per quelle relative alla prima posizione economica successiva a quella iniziale delle categorie B e C accanto alla valutazione delle prestazioni ricorrono il criterio dell'esperienza professionale acquisita ed il criterio dell'arricchimento professionale anche derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale. Per le progressioni orizzontali nell'ambito della categoria A tali criteri risultano adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;*
 - *per il passaggio dalla 2^a posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento, collegati alle attività lavorative e ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;*
 - *per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D secondo i criteri in precedenza indicati che tengano conto del:*
 - *diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;*
 - *grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;*
 - *iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.*

La disciplina contrattuale e di legge dispone che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione vigente e che le relative schede di valutazione inerenti i comportamenti professionali attesi, diverse per ogni categoria e per le posizioni organizzative, già considerano i criteri di cui al comma precedente.

Le progressioni orizzontali, possono essere attribuite solo nel caso in cui, non risulti negativo il rapporto tra entrate ed uscite di carattere stabile del fondo per il salario accessorio, tenuto conto che in queste ultime vanno compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell'indennità di comparto, delle posizioni organizzative (nel caso di ente con dirigenza), delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo al loro costo originario. Nel caso di ente privo di dirigenza le risorse per il pagamento delle Posizioni Organizzative vengono reperite da Bilancio dell'ente e non rientrano quindi nel computo sopraindicato.

Nel caso di lavoratori provenienti per mobilità dalla Province, in quanto dichiarati soprannumerari si applica l'art. 1, comma 96, lettera a), della legge 56/2014, ai sensi del quale

"il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge".

Le parti convengono che, in applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.03.1999, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:

- ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione un'anzianità di servizio di trentasei mesi al 31 dicembre dell'anno precedente la selezione nella posizione economica immediatamente precedente. Il criterio di trentasei mesi di anzianità di servizio è da ritenersi valido anche nel caso di anzianità acquisita, anche parzialmente, in altro ente del comparto;*
- la progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria categoria in ordine decrescente nella scheda di valutazione dei comportamenti professionali;*
- per stabilire il punteggio di ciascun dipendente in possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione viene calcolata la media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione del triennio precedente a quello relativo all'anno di eventuale attribuzione della progressione; nel caso di assenza prolungata, ad esempio per maternità, oppure di mancanza delle schede di valutazione, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti escludendo quelle relative al periodo di assenza.*

Le progressioni orizzontali devono offrire la possibilità di progressione, ogni anno, ad un numero di dipendenti pari ad 1/3 di quelli complessivamente in servizio nella categoria di appartenenza a salvaguardia dei principi di imparzialità e pari opportunità previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui i dipendenti aventi i requisiti per partecipare alla selezione risultino nell'anno in numero inferiore alla percentuale convenuta, nell'anno successivo si andrà a compensare il minor numero di progressioni attribuite nell'anno precedente.

L'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è, comunque, subordinata al raggiungimento di una valutazione minima di 400/500 ottenuta dall'applicazione della media delle valutazioni individuali del citato triennio.

A parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età, e infine al più anziano in termini di servizio.

Le progressioni hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 11 - Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dei compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati agli articoli precedenti, si destinano per l'anno in corso risorse stabili per finanziare i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per l'importo pari ad euro **1.188,38**. A tale importo va però detratta la parte relativa alle progressioni orizzontali riconosciute nell'anno di riferimento, ai sensi dell'articolo 10 del presente contratto. Tale quota verrà determinata solo in seguito alla selezione prevista dallo stesso articolo 10.

Schematicamente si riassume di seguito l'impiego delle risorse stabili per l'anno 2016:

**IMPIEGO RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DI ISTITUTI AVENTI
CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' - ANNO 2016**

<u>CONTRATTO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO IN EURO</u>
<u>C.C.N.L.</u> <u>1/4/1999</u>	Art. 17 comma 2 - lettera e) Compenso remunerativo delle attività svolte in condizioni di disagio	€ 750,00
	Art. 17 comma 2 - lettera f) Compenso remunerativo delle specifiche responsabilità del procedimento amministrativo	€ 1.400,00
<u>C.C.N.L.</u> <u>22/1/2004</u>	Art. 33 comma 4 - richiamo tabella D Indennità di comparto: importi da riconoscere al personale dipendente per l'anno 2016	€ 1.422,00
	Art. 34 - progressioni orizzontali assegnate nel 2009 e 2010: quota gravante annualmente il fondo	€ 1.103,34
	Art. 36 comma 2 - Indennità di responsabilità per l'ufficiale di stato civile, anagrafe ed elettorale (Art. 17 comma 2 - lettera i CCNL 1.4.99)	€ 0,00
TOTALE		€ 4.675,34
<u>C.C.N.L.</u> <u>22/1/2004</u>	Art. 34 - progressioni orizzontali assegnate nell'anno 2016: quota gravante annualmente il fondo	€ 502,35
<u>C.C.N.L.</u> <u>1/4/1999</u>	Art. 17 comma 2 lettera a) Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	€ 686,03
TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI		€ 5.863,72

TITOLO IV - Utilizzo delle Risorse Variabili

Le parti convengono di destinare le risorse variabili al finanziamento degli istituti enunciati nei seguenti articoli.

Art. 12 - Utilizzo delle risorse variabili per il finanziamento di specifici incentivi al personale

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di specifici incentivi sono quelli già identificati con l'apposita delibera di Giunta Comunale, con le risorse ivi indicate.

Quale criterio fondamentale sulla base del quale si ritiene debbano esser erogati detti incentivi, si indica quello di provvedere, in base al grado di realizzazione dei progetti suindicati, sulla base di motivata valutazione del Segretario Comunale, all'assegnazione di un punteggio in scala da 1 a 10 e sulla base dello stesso punteggio assegnare in proporzione il compenso all'addetto incaricato della sua realizzazione.

Art. 13 - Utilizzo delle risorse variabili per il finanziamento dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

Schematicamente si riassume di seguito l'impiego delle risorse variabili per l'anno 2016:

IMPIEGO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2016		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
<u>C.C.N.L.</u> <u>22/01/2004</u>	Art. 31 comma 3 - risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità: Progetti assegnati ai singoli uffici/centri di lavoro	€ 1.300,00
<u>C.C.N.L.</u> <u>1/4/1999</u>	Art. 17 comma 2 lettera a) Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	€ 495,23
TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI		€ 1.795,23

Art. 14 - Riepilogo complessivo delle risorse

Di seguito si riepilogano le risorse complessivamente destinate al finanziamento delle risorse umane e della produttività nonché del lavoro straordinario stanziato per l'anno 2016:

Descrizione spesa	Importo in euro
Risorse decentrate stabili	€ 5.863,72
Risorse decentrate variabili	€ 1.795,23
<i>Totale costo contrattaz.coll. decentrata</i>	€ 7.658,95
Fondo Lavoro straordinario	€ 1.500,00
Totale generale	€ 9.158,95

TITOLO V - Definizione criteri di riparto delle risorse per la produttività

Art. 15 - Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi per l'anno 2016 sono pari ad euro **1.683,61**. A tale importo va però detratta la parte relativa alle progressioni orizzontali riconosciute nell'anno di riferimento, ai sensi dell'articolo 10 del presente contratto. Tale quota verrà determinata solo in seguito alla selezione prevista dallo stesso articolo 10.

Tali risorse, assegnate in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati negli strumenti di programmazione dell'Ente, verranno erogate al personale dipendente a consuntivo.

Le parti convengono di utilizzare la risorsa sopra indicata secondo le seguenti modalità:

- **distribuzione in base alla realizzazione dei programmi di attività**, come individuati dagli strumenti di programmazione dell'ente; tali programmi sono destinati al miglioramento dell'attività complessiva dell'Amministrazione;
- **suddivisione ed attribuzione** ai dipendenti interessati in base ai parametri di seguito indicati per categoria:
 - Categoria C – in base al raggiungimento degli obiettivi remunerazione personale massima del 75% del fondo;
 - Categoria B – in base al raggiungimento degli obiettivi remunerazione personale massima del 25% del fondo.

Art. 16 - Disposizione finale.

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2.